



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per gli incentivi alle imprese

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 100, LETTERA A), DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662

PROGETTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 23, COMMI 14 E 15 DEL D.LGS. N. 50/2016

Premessa

Il presente documento descrive, ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Codice di contratti pubblici*” (di seguito, “codice”), gli elementi essenziali del servizio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si prevede di affidare in esito a una procedura di gara aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95 del codice.

In particolare, secondo il dettato dell'art. 23, comma 15, del codice, il documento è articolato in quattro punti, contenenti:

1. la relazione tecnico illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio;
2. indicazioni in merito ai documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008;
3. il calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio;
4. il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio.

In conformità con le previsioni di cui al citato comma 15, inoltre, al presente documento è allegato un “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale”, cui è unito, altresì, lo schema di contratto (“Schema di Convenzione”) che sarà stipulato con il soggetto che, in esito alla gara, risulterà l'aggiudicatario del servizio.

1. Relazione tecnico – illustrativa



Aspetti generali

La gara ha per oggetto lo svolgimento del servizio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e attribuito alla competenza del Ministero dello sviluppo economico.

Il Fondo costituisce, oggi, il principale strumento per il sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese esistente nel panorama nazionale, avendo conosciuto, negli oltre 20 anni di sua operatività, una crescita costante, per volume di risorse e per finalità perseguite, in ragione della forte capacità anticiclica dimostrata nelle fasi di stagnazione finanziaria e di razionamento del credito, nonché della sua capacità di rispondere alle più varie esigenze di liquidità del sistema produttivo.

I principi ispiratori di funzionamento del Fondo prevedono che esso operi per la concessione di una garanzia pubblica, sia su singoli prestiti che su portafogli di finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari. Sebbene il Fondo non intervenga direttamente nel rapporto tra intermediario e cliente, in quanto i tassi di interesse e le condizioni di rimborso sono lasciati alla contrattazione tra le parti, il rischio di insolvenza, che normalmente incombe in capo all'istituto che eroga il finanziamento, viene traslato sul Fondo (per la quota del finanziamento garantita dal Fondo stesso). Le obbligazioni assunte dal Fondo sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato italiano per cui, in caso di esaurimento delle risorse del Fondo, interviene per ripianare la maggiore esposizione del Fondo. La garanzia di ultima istanza dello Stato consente alle banche di azzerare l'accantonamento di capitale sulla quota di finanziamento garantita (cosiddetta "ponderazione zero"). Grazie alla traslazione del rischio e alla ponderazione zero, la citata garanzia pubblica consente alle piccole e medie imprese di accedere al finanziamento bancario a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato, ovvero di ottenere un prestito che, in assenza dell'intervento pubblico, non sarebbe stato concesso.

Nel corso del tempo, lo strumento è stato oggetto di numerosi interventi normativi, conoscendo, in particolare negli ultimi anni, un processo di rafforzamento attuato mediante la cosiddetta "Riforma del Fondo" prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 ed entrata in pieno vigore il 15 marzo 2019.

A seguito del completamento del processo di riforma, il Fondo può oggi operare, a garanzia delle operazioni finanziarie, con tre modalità:

- Garanzia diretta, ossia la garanzia concessa direttamente ai soggetti finanziatori. La garanzia diretta è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria;
- Controgaranzia, ossia la garanzia concessa in favore di confidi e altri fondi di garanzia, soggetti garanti di prima istanza delle banche finanziatrici e attivabile anche dai soggetti finanziatori in caso di doppio *default* (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante);
- Riassicurazione, ossia l'impegno del Fondo a reintegrare, nei limiti della misura di copertura, la somma liquidata dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori in relazione alla perdita da questi subita.

Norme di riferimento



Il quadro normativo di riferimento per il funzionamento del Fondo è oggi costituito dai seguenti principali atti:

- a) la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'articolo 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;
- b) la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l'articolo 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;
- c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 maggio 1999, n. 248, con cui è stato adottato il "*Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*" e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che prevede che la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
- e) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2009, recante: "*Criteri, condizioni e modalità di operatività della garanzia dello Stato di ultima istanza in relazione agli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*";
- f) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 26 gennaio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 24 aprile 2012, recante "*Modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese*";
- g) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 245 del 21 ottobre 2015, recante "*Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sulle operazioni ammesse al Fondo*" e successive modificazioni e integrazioni;
- h) l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che i finanziamenti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013 "*... possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento. In tali casi, ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni sul Fondo di garanzia, è demandata al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello*



sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo.”;

- i) l'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce che l'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni, è affidata a un Consiglio di gestione;*
- j) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 172 del 26 luglio 2014, che, in attuazione dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, ha disciplinato l'estensione degli interventi del Fondo alle operazioni di sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili emessi da piccole e medie imprese;*
- k) il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, con il quale sono stabilite le condizioni e i termini per l'estensione delle modalità di accesso alla garanzia del Fondo basata sull'utilizzo della probabilità di inadempimento alle altre operazioni ammissibili all'intervento del Fondo;*
- l) il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018, recante “Modifiche alle modalità di concessione della garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese e incremento della relativa dotazione finanziaria” e successive modificazioni e integrazioni;*
- m) le vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo, approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vigenti alla data di presentazione della domanda di garanzia e consultabili nei siti www.mise.gov.it e www.fondidigaranzia.it.*

Da ultimo, nell'attuale contesto di crisi economica indotta dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo ha acquisito un ruolo essenziale nella strategia posta in campo dal Governo per immettere liquidità del sistema economico, con la previsione di regole di funzionamento straordinarie, ampiamente derogatorie rispetto alle ordinarie modalità di funzionamento, destinate ad operare fino al 31 dicembre 2020 (articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40), termine prorogato dalla legge di bilancio per il 2021 al 30 giugno 2021, in connessione con le evoluzioni del quadro normativo, anche europeo, di riferimento.

Modalità di alimentazione del Fondo

Il Fondo di garanzia è alimentato mediante stanziamenti di legge. A decorrere dal ciclo di programmazione dell'Unione europea 2007-2013, il Fondo di garanzia è stato altresì alimentato con risorse rivenienti dai Fondi strutturali e di investimento europei. Inoltre, per effetto della previsione di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 185 del 2008, diverse amministrazioni



centrali e regionali hanno apportato propri contributi, rivenienti sia da risorse proprie che dai Fondi SIE, per incrementare la dotazione finanziaria del Fondo.

Va altresì ricordato che il Fondo di garanzia ha natura rotativa, per cui le risorse impegnate a fronte delle garanzie rilasciate, alla scadenza del finanziamento garantito, vengono svincolate e tornano disponibili per nuovi impieghi, fatta ovviamente eccezione per le garanzie per le quali il Gestore, a fronte di un adempimento dell'impresa garantita e della conseguente richiesta di escussione della garanzia da parte del soggetto finanziatore, ha proceduto a liquidare la perdita da quest'ultimo subita sulla posizione.

Consistenza delle operazioni garantite

Il Fondo di garanzia, dalla data di avvio della sua attività (gennaio 2000) al 31 dicembre 2019, ha ricevuto 1.041.544 di richieste di garanzia, di cui ammesse alla garanzia 1.002.338.

I finanziamenti complessivamente garantiti ammontano a più di 153 miliardi di euro. Il valore delle garanzie rilasciate dal Fondo sui predetti finanziamenti sono pari a quasi 98 miliardi di euro.

Di seguito, l'andamento dell'operatività del Fondo su base annua.

Anno	N. richieste ricevute	Importo finanziamenti garantiti (euro)	Importo garanzie rilasciate (euro)
2000	1.933	368.967.932,09	206.369.150,19
2001	1.965	533.539.559,93	288.216.553,32
2002	2.707	655.375.892,31	358.616.782,62
2003	4.723	974.869.256,51	474.477.926,25
2004	6.008	1.114.240.333,29	494.739.087,91
2005	7.520	1.103.318.804,02	504.086.850,95
2006	9.208	1.636.932.116,98	759.108.857,02
2007	13.911	2.299.763.578,24	1.150.358.837,27
2008	14.870	2.347.249.851,73	1.159.403.454,81
2009	31.499	4.897.659.678,66	2.741.895.912,45
2010	52.698	9.072.054.757,12	5.200.453.435,05
2011	59.968	8.340.131.953,74	4.413.397.568,13
2012	62.069	8.158.098.971,57	4.020.954.180,34
2013	83.285	10.822.538.998,85	6.429.585.037,73
2014	89.904	12.935.152.995,61	8.391.713.474,76
2015	105.180	15.064.893.198,96	10.215.487.411,12
2016	116.645	16.702.726.523,01	11.569.980.282,30
2017	120.494	17.461.573.132,11	12.259.852.090,99
2018	131.037	19.313.979.900,88	13.730.843.720,31
2019	125.920	19.375.696.651,68	13.342.130.784,75
Totale	1.041.544	153.178.764.087,28	97.711.671.398,27



L'operatività del Fondo di garanzia ha registrato una vera e propria impennata nel 2020, anno in cui, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Fondo di garanzia è assunto a principale strumento pubblico di contrasto della crisi economica.

Basti considerare che, dal 1° gennaio 2020 al 5 novembre 2020, il Fondo ha rilasciato più di 1.200.000 garanzie, per un controvalore di finanziamenti garantiti di più di 100 miliardi di euro.

Tale effetto è strettamente connesso al rafforzamento degli interventi del Fondo disposto, in via eccezionale e transitoria fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo prorogato, dalla legge di bilancio per il 2021, al 30 giugno 2020), dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

Gestione del Fondo

La gestione del Fondo è affidata, con compiti diversi, a un Consiglio di Gestione e a un Gestore.

L'amministrazione in senso stretto del Fondo è affidata ai sensi dell'articolo 1, comma 48, lettera *a*), della legge 147/2013, al Consiglio di gestione, composto da 7 membri (due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice presidente, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, da un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese).

Tale organo ha competenza in materia di deliberazione delle richieste di garanzia, delle richieste di liquidazione delle perdite, delle modifiche alle disposizioni operative del Fondo e indirizza e presidia l'attività di controllo sia sui soggetti che richiedono la garanzia che sui beneficiari finali. Il Consiglio, che si riunisce con cadenza settimanale, svolge anche una funzione di generale supervisione sull'attività del Gestore.

Le attività di gestione tecnica, più direttamente interessate dalla presente iniziativa, sono, invece, affidate ad un Gestore, attualmente costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese avente quale mandataria Mediocredito Centrale S.p.A. e quali mandanti Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Intesa San Paolo S.p.A. e DEPObank-Banca Depositaria Italiana S.p.A., in qualità di mandanti

Il servizio è stato affidato al predetto RTI in esito ad una gara con procedura aperta, indetta da questo Ministero con avviso pubblicato nella G.U.R.I. in data 15 settembre 2010, ed è regolata da una convenzione stipulata il 28 marzo 2012 tra il Ministero medesimo e la banca mandataria. Alla Convenzione accedono due atti aggiuntivi, stipulati, rispettivamente, in data 15 settembre 2016 e in data 31 maggio 2017, in relazione principalmente a nuove disposte linee di operatività e a ulteriori adempimenti a carico del Gestore disposti nel tempo.

Attività del servizio di gestione

Tenuto conto delle prestazioni già previste nell'ambito del servizio affidato e del quadro normativo vigente, il servizio di "gestione tecnica, amministrativa, finanziaria e contabile" del Fondo oggetto della presente procedura consta, schematizzando, delle seguenti principali attività:



- a) manutenzione, anche evolutiva, del sistema informativo sviluppato per la gestione del Fondo, deputato alla ricezione delle richieste di accesso alla garanzia e alla lavorazione delle operazioni, nonché a monitorare l'andamento dell'operatività del Fondo;
- b) adempimenti per la gestione finanziaria del Fondo e predisposizione della relativa rendicontazione annuale da presentare al Ministero;
- c) istruttoria delle singole richieste di garanzia e delle richieste di garanzia su portafogli di finanziamenti nonché formulazione della proposta relativa alla ammissibilità o non ammissibilità dell'operazione alla garanzia del Fondo, da presentare al Consiglio di gestione;
- d) istruttoria delle richieste di conferma della garanzia a seguito di variazioni del soggetto beneficiario o dell'operazione finanziaria garantita;
- e) istruttoria delle richieste di liquidazione della perdita ed erogazione dei relativi importi ai soggetti richiedenti;
- f) istruttoria delle richieste di autorizzazione ad operare con il Fondo presentate dai soggetti garanti;
- g) effettuazione delle procedure di recupero per conto del Ministero;
- h) controlli sulle operazioni garantite;
- i) manutenzione, anche evolutiva, del modello di valutazione economico-finanziaria delle imprese proprietario del Fondo, basato sulla determinazione della probabilità di inadempimento del prestatore;
- j) monitoraggio della rischiosità del portafoglio garanzie del Fondo e supporto nella definizione delle politiche di presidio dei rischi assunti in relazione alle perdite attese e inattese;
- k) rappresentanza giudiziale e negoziale del Fondo, anche in riferimento alla sottoscrizione di contratti di controgaranzia con istituzioni finanziarie nazionali e/o comunitarie;
- l) supporto al Ministero nella gestione dei casi di contenzioso e nella risoluzione delle questioni di carattere giuridico connesse alle operazioni garantite dal Fondo;
- m) supporto ai soggetti richiedenti l'intervento del Fondo per la presentazione delle domande ovvero nei confronti delle imprese beneficiarie finali degli interventi del Fondo;
- n) supporto all'attività del Consiglio di gestione di cui alla normativa di riferimento del Fondo di garanzia, con riferimento alle diverse azioni necessarie a espletare le sue funzioni;
- o) gestione delle riserve e delle sottoriserve cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento europei, curando i connessi ulteriori adempimenti;
- p) monitoraggio e rendicontazione dei fondi europei e dei contratti di controgaranzia con istituzioni finanziarie nazionali e/o comunitarie;
- q) ricezione e gestione delle richieste di accreditamento al sistema informativo dei soggetti richiedenti e dei soggetti beneficiari.

Motivazione e caratteristiche della procedura di gara

La citata Convenzione, tuttora in corso, prevede una durata di nove anni dalla sottoscrizione e avrà, pertanto, scadenza in data 28 marzo 2021.

Si tratta di un servizio rispetto al quale, evidentemente, occorre scongiurare soluzioni di continuità, pena l'interruzione dell'operatività di uno strumento (il Fondo di garanzia per le PMI) che ha assunto,



per quanto detto, carattere strutturale nel sostegno all'accesso al credito delle imprese di minori dimensioni e alla liquidità del sistema in generale.

Per tale ragione, si prevede di svolgere una nuova gara, che, alla luce delle norme vigenti e delle peculiarità del servizio sopra illustrate, al fine di soddisfare gli interessi dell'Amministrazione, si ritiene possa avere le seguenti caratteristiche:

- gara sopra soglia comunitaria a procedura aperta, ai sensi dell'articolo 60 del codice;
- aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del codice sulla base degli elementi definiti dalla documentazione allegata;
- durata del servizio affidato, nel rispetto dell'articolo 12 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di 9 anni, al fine di assicurare la necessaria stabilità della gestione. Non saranno previste forme di opzioni o rinnovi, salvo possibilità di proroga tecnica.

2. Documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2008

In relazione ai documenti inerenti alla sicurezza, l'articolo 26, comma 3-*bis*, dispone che l'obbligo della redazione del "documento unico di valutazione dei rischi da interferenze" (DUVRI) non si applica, tra l'altro, ai servizi di natura intellettuale; allo stesso modo, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC), con deliberazione n. 3 del 5 marzo 2008, si era espressa nel senso di "*escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (...) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante*".

Di conseguenza, stante la natura intellettuale del servizio di gestione del Fondo, non sussiste, nel caso di specie, l'obbligo di redazione del DUVRI e l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a euro 0,00.

3. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

L'ammontare complessivo dell'appalto viene stimato in euro 432.000.000,00.

La determinazione del predetto valore è stata effettuata in conformità con le previsioni di cui all'articolo 35 del codice, che detta criteri generali e talune disposizioni particolari per specifici servizi.

Con riferimento ai "*servizi, bancari e altri servizi finanziari*", il comma 14, lettera b), dell'articolo 35, prevede, in particolare, che il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è dato da: "*gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione*".

Alla luce di tali previsioni, il valore stimato dell'appalto è stato determinato partendo dall'assetto commissionale previsto dalla vigente convenzione, articolato per tipologia di operazione.

L'attuale assetto delle commissioni è stato, dapprima, ridotto e razionalizzato, tenendo conto della intervenuta "obsolescenza" di alcune tipologie di operazioni finanziarie in esso previste e del



superamento di alcune tradizionali distinzioni (come, ad esempio, quelle tra operazioni di garanzia diretta e di riassicurazione/controgaranzia), che, alla luce degli sviluppi della normativa e delle modalità di funzionamento del Fondo, non presentano più riflessi significativi sul fronte delle attività istruttorie in capo al gestore.

Aggiornata e semplificata l'articolazione delle tipologie di operazioni come sopra descritto, l'importo delle relative commissioni ad esse associate, come previste dall'attuale convenzione, è stato ridotto al fine di considerare la forte crescita dell'operatività del Fondo registrata negli ultimi anni che, unitamente alla forte automazione nella lavorazione delle operazioni consentita dal progresso tecnologico e digitale, ha significativamente incrementato l'efficienza della gestione.

Nella stima del valore dell'appalto è stato altresì considerato un tasso annuo di crescita dell'operatività del Fondo in linea con quello osservato nell'ultimo triennio chiuso (2017-2019), ad eccezione dei più alti tassi previsti, sulla base delle stime formulate dall'attuale gestore del Fondo per il 2021-2023, connessi a un prevedibile "effetto trascinamento" sui volumi del Fondo connesso alle straordinarie aperture concesse, nell'anno 2020, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 in ottica di contrasto agli effetti prodotti dalla crisi epidemiologica.

In ultimo, è stato previsto un *décalage* delle commissioni di gestione riconosciute al Gestore rispetto al valore di aggiudicazione, applicando una loro riduzione orizzontale in funzione del raggiungimento di livelli particolarmente elevati di operatività, individuati da appositi scaglioni del numero di operazioni (-30% da 200.001 a 400.000 operazioni annue; -40% da 400.001 operazioni in su).

Nel calcolo, non si è tenuto conto del dato (peraltro parziale) del 2020, considerato che esso è strettamente legato a una situazione eccezionale e transitoria e che, dal 1° luglio 2021, l'operatività del Fondo dovrebbe tornare al quadro previgente rispetto alla disciplina speciale e rafforzata fissata dal predetto articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.

4. Prospetto economico degli oneri complessivi

L'Amministrazione procedente intende provvedere alle attività necessarie all'affidamento del servizio e al controllo della fase di esecuzione del contratto a mezzo di proprio personale o di altro personale pubblico di cui possa avvalersi senza oneri aggiuntivi.

Nel prospetto degli oneri di cui trattasi non vi è, inoltre, necessità di considerare le spese per la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o degli estratti del medesimo sui quotidiani, in quanto in ambo i casi da rimborsarsi - *ex lege* - da parte del concorrente aggiudicatario.

Di conseguenza, l'elenco delle voci di spesa stimate necessarie per l'acquisizione dei servizi oggetto del contratto in affidamento (salvo variazioni sui costi interni, in relazione a scelte di carattere organizzativo ancora da compiersi) può formularsi come segue:

- a) corrispettivo massimo di competenza del Gestore = euro 432.000.000,00
- b) contributo gara (ANAC) a carico pubblico = euro 800,00

per un totale ad oggi stimabile, senza tenere conto di eventuali ribassi d'asta, pari, quindi, ad euro 432.000.800,00.



Non costituisce un onere del servizio il pagamento dell'IVA, non dovuta ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe Bronzino)